

I.N.P.D.A.P.

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

N. 234 del 26 maggio 2004

OGGETTO : Totalizzazione dei periodi assicurativi.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

VISTO il D.L.vo 30 giugno 1994 n. 479 di istituzione dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;

VISTO il D.P.R. 24 settembre 1997, n.368 di emanazione del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n.165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTI i D.P.C.M. del 24 ottobre, 27 novembre, 19 dicembre 2003 e 27 gennaio 2004 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;

VISTO che nella seduta del 2 dicembre 2003 è stato insediato il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e che nella stessa data è stato eletto il Presidente nella persona di Guido Abbadessa;

SOTTO la Presidenza di Guido Abbadessa ed alla presenza dei Consiglieri:

Mario Assogna
Donatello Bertozzi
Salvatore Bosco
Sebastiano Callipo
Forte Clo
Walter De Candiziis
Alberto Ferrari
Giuseppe Frisone
Saverio Lolaico
Corrado Mannucci
Patrizia Mattioli
Fabio Melilli
Michele Penta
Franco Perasso

Enrico Matteo Ponti
Lorenzo Rixi
Daniela Ruffino
Alessandro Ruggini
Paola Soncini
Emiliano Tremolada
Alessandra Vernier
Susanna Zeller
Concetta Zezza

VISTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L.vo n. 479/94, così come modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997 n. 127, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza definisce i programmi, individua le linee di indirizzo dell'Ente e determina gli obiettivi strategici pluriennali;

VISTO il Regolamento generale del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza approvato con delibera n.230 del 25 marzo 2004;

VISTO l'art.1 del D.L.vo 30/4/97, n.184 in ordine alla facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e di inabilità, concessa ai lavoratori destinatari esclusivamente del sistema contributivo;

VISTO l'art.71 della legge 23/12/2000, n.388 (Finanziaria 2001) concernente l'estensione della predetta facoltà ai lavoratori riguardati dal sistema retributivo e misto;

VISTO il Decreto 7/2/2003, n.57 (G.U. n.80 del 5/4/2003) con il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha definito le relative modalità attuative;

VISTA la circolare n.16 del 3/3/2004 con la quale l'INPDAP ha diramato le conseguenti disposizioni;

CONSIDERATO che la complessità della materia suggerisce l'opportunità – specialmente nei diversi casi di sussistenza di una domanda di ricongiunzione prodotta prima o dopo il 5/4/2003, data di entrata in vigore del citato Decreto n.57/2003 – di intraprendere urgenti iniziative affinché gli interessati vengano posti nelle migliori condizioni per operare una oculata scelta in ordine alla richiesta di totalizzazione valutandone compiutamente la convenienza;

RAVVISATA, altresì, l'esigenza di pubblicizzare al massimo l'istituto della totalizzazione, con particolare riferimento alla sua generalizzata convenienza ed al suo esercizio, coinvolgendo le Amministrazioni e gli Enti iscritti nonché i Patronati;

VISTA l'allegata relazione della Commissione Prestazioni, Credito, Attività sociali ed Entrate contributive;

ALL'UNANIMITA' dei Consiglieri presenti

DELIBERA

di approvare la seguente direttiva nei confronti dell'Organo di gestione affinché adotti - impartendo le conseguenti disposizioni alle Sedi provinciali e territoriali – urgenti iniziative finalizzate a :

- 1) Rappresentare preventivamente ai richiedenti la totalizzazione, nel caso sussista domanda di ricongiunzione, tutti i parametri utili per poter valutare la convenienza di totalizzare il trattamento pensionistico e, quindi, procedere alla eventuale conferma della richiesta stessa, previa :
 - 1.a Rinuncia alla ricongiunzione, in caso di domanda prodotta dopo il 5/4/2003, entro i 90 giorni dalla notifica del provvedimento.
 - 1.b Richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di ricongiunzione, in esito a domanda avanzata prima del 5/4/2003, a condizione che il pagamento delle relative rate non sia stato definito integralmente.
- 2) Pubblicizzare al massimo l'istituto della totalizzazione, con particolare riferimento alla sua generalizzata convenienza ed al suo esercizio da parte degli aventi diritto nei casi di ricongiunzione dianzi descritti, coinvolgendo le Amministrazioni e gli Enti iscritti nonché i Patronati.

Per il Segretario
Francesco Sapia
Ferdinando Ricciardi
F.to Ferdinando Ricciardi

Il Presidente
Guido Abbadessa
F.to Guido Abbadessa

I.N.P.D.A.P.

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

COMMISSIONE PRESTAZIONI, CREDITO ED ATTIVITA' SOCIALI, ENTRATE CONTRIBUTIVE

Seduta del 6 maggio 2004

Oggetto : Totalizzazione dei periodi assicurativi.

Con circolare n.16 del 3/3/2004, condivisa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPDAP ha impartito puntuali disposizioni in ordine al Decreto 7/2/2003, n.57 - emanato dal predetto dicastero d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - contenente le modalità di attuazione dell'art.71 della legge 23/12/2000, n.388 in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

Tali disposizioni riguardano gli iscritti alle ex Casse Pensioni ed il personale delle Amministrazioni statali per le quali l'INPDAP ha assunto le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici.

La totalizzazione é un principio generale cui é insito il carattere della gratuità in alternativa alla ricongiunzione onerosa, peraltro limitato al conseguimento della pensione di vecchiaia e di inabilità e non anche di anzianità.

Destinatari sono gli iscritti in due o più forme pensionistiche a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive (come l'INPDAP) ed esonerative della medesima nonché degli Enti di cui al D.Lgs. 509/94 ed al D.Lgs. 103/96 (Liberi professionisti esercenti attività autonoma) che non abbiano maturato un diritto autonomo di pensione in ognuna delle predette forme e che siano riguardati da un sistema di calcolo retributivo o misto per almeno una delle quote di pensione totalizzata.

Il diritto alla totalizzazione viene esercitato dal lavoratore e dal suo avente causa mediante domanda da prodursi all'ultimo ente previdenziale presso cui il lavoratore é o é stato iscritto.

La possibilità di tale esercizio é condizionata dalla eventuale presenza di una domanda di **ricongiunzione prodotta prima o dopo il 5/4/2003**, data di entrata in vigore del surriferito DM n.57/03.

In particolare :

- la produzione **dopo il 5/4/2003** di una istanza di ricongiunzione che sia stata accolta per effetto dell'emissione del relativo provvedimento rende inammissibile la domanda di totalizzazione, a meno che l'interessato non rinunci alla ricongiunzione entro i 90 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
- Nel caso che sussista una domanda di ricongiunzione prodotta **prima del 5/4/2003**, la totalizzazione é possibile ove l'interessato richieda contestualmente la restituzione delle somme versate a titolo di ricongiunzione, ma a condizione che il pagamento delle rate non sia stato integralmente effettuato.

Al riguardo, stante la particolare complessità della materia, si reputa opportuno che l'INPDAP intraprenda urgenti iniziative – impartendo le conseguenti disposizioni alle Sedi provinciali e territoriali - affinché gli interessati vengano posti nelle migliori condizioni per operare una oculata scelta in ordine alla richiesta di totalizzazione, valutandone compiutamente la convenienza.

Si rende, quindi, necessario .

1. Rappresentare preventivamente ai richiedenti la totalizzazione, nel caso sussista domanda di ricongiunzione, tutti i parametri utili per poter valutare la convenienza di totalizzare il trattamento pensionistico e, quindi, procedere alla eventuale conferma della richiesta stessa, previa :
 - 1.a rinuncia alla ricongiunzione – in caso di domanda prodotta dopo il 5/4/2003 – **entro i 90 giorni dalla notifica del provvedimento;**

- 1.b** richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di ricongiunzione -
concernente una domanda avanzata prima del 5/4/2003 - a condizione
che il pagamento delle relative rate non si sia definito integralmente.
- 2.** pubblicizzare al massimo l'istituto della totalizzazione, con particolare riferimento
alla sua generalizzata convenienza ed al suo esercizio da parte degli aventi
diritto nei casi di ricongiunzione dianzi descritti, coinvolgendo le
Amministrazioni e gli Enti iscritti nonché i Patronati.

Il Dirigente
(Dr. Luigi Volpi)
F.to Luigi Volpi

Il Coordinatore
(Dr. Donatello Bertozzi)
F.to Donatello Bertozzi

L'Esperto
(Rag. Duilio Caia)
F.to Duilio Caia